

Codice A1410A

D.D. 29 marzo 2017, n. 229

**Sospensione temporanea attivita' di trasporto infermi con autoambulanza relativa alla "S.O.G.IT. Croce di San Giovanni - sezione di Avigliana" (art. 10 della L.R. 42/1992).**

Con determinazione dirigenziale n. 84/A14050 del 18/02/2015 ai sensi della L.R. 42/92, veniva rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza alla Associazione di volontariato "S.O.G.IT. Croce di San Giovanni – sezione di Avigliana", con sede legale ed operativa in Avigliana (TO), Viale Nobel n. 53.

A seguito di segnalazione di privato, il Settore regionale scrivente, con nota del 24/01/2017 (prot. n. 1555/A1410A) – e successiva integrazione del 2/02/2017 (prot. n. 2770/A1410A) – richiedeva, tra l'altro, al Direttore Generale dell'ASL TO3 *"di attivare urgentemente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica al fine di attuare un sopralluogo in Avigliana (TO), Viale Nobel n. 53/55, al fine di accertare la situazione esistente rispetto ... alla "S.O.G.IT. – Croce di San Giovanni – sezione di Avigliana" ..."*.

Con nota del 20/02/2017 (prot. n. 4963/A1410A del 22/02/2017), il Direttore Generale dell'ASL TO3 comunicava, tra l'altro, agli uffici regionali, la seguente situazione relativa all'Associazione "S.O.G.IT, Croce di San Giovanni": *"... sede di Avigliana, Via Nobel n. 53. Gli ispettori del SISP si sono recati il 6/02/2017 presso l'indirizzo sopraccitato e hanno rilevato il completo abbandono della sede da parte dell'Associazione. Da informazioni ottenute estemporaneamente dal Geom. Claudio Milano, nel corso del sopralluogo presso la sede della Croce Verde Valsusa, la sede della S.O.G.IT sarebbe stata spostata dal 1/01/2017 in via della Praia, 12/b, nel Comune di Buttigliera Alta. La Struttura SISP non è inoltre al corrente di richieste autorizzative relative a tale sede..."*.

Conseguentemente, con nota del 6/03/2017 (prot. n. 5880/A1410A) il Settore regionale scrivente diffidava il legale rappresentante dell'Associazione di volontariato "S.O.G.IT. Croce di San Giovanni sezione di Avigliana", ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. R. 29.10.1992 n. 42: a regolarizzare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida la situazione inerente la sede legale ed operativa dell'Associazione succitata. Al contempo comunicava che, ai sensi dell'art. 9 della L. R. 42/1992, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL TO3 avrebbe verificato l'adempimento della succitata prescrizione e che, se allo scadere dei quindici giorni dalla data della presente diffida non fosse stata attuata la suddetta regolarizzazione, si sarebbe proceduto ad emanare un provvedimento di sospensione temporanea delle attività, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. R. n. 42/92.

Dalla nota del 21/03/2017 (prot. n. 7309/A1410A del 22/03/2017), presentata dal legale rappresentante dell'Associazione risulta che detta Associazione intende spostare la sede legale e la sede operativa nel Comune di Buttigliera Alta, via della Praia n. 12/B, ed al contempo aprire una sede operativa secondaria nel Comune di Ciriè, via Lanzo n. 193.

Per quanto riguarda la sede di Buttigliera Alta, non è stata presentata la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede operativa ai sensi della legge regionale n. 42/1992 - segnatamente la planimetria in scala 1/100 dei locali adibiti a sede (art. comma 3, lettera c) - necessaria all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienico sanitari di competenza dell'ASL, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Con riferimento alla sede secondaria di Ciriè sarà contestualmente avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

Inoltre, dalla documentazione presentata emerge il cambio di denominazione dell'Associazione; tale variazione deve essere comunicata, per i provvedimenti conseguenti, alla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, Settore Politiche per famiglie, giovani emigranti, pari opportunità e diritti, via Magenta 12, 10128 Torino ([coesionesociale@cert.regione.piemonte.it](mailto:coesionesociale@cert.regione.piemonte.it)).

Pertanto, rilevato che la sede legale ed operativa di Avigliana, via Nobel 53, risulta abbandonata e rilevato altresì che non è stata autorizzata altra sede legale ed operativa, per le ragioni sopra esposte, occorre sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto infermi con autoambulanza sino al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della sede legale ed operativa.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001;  
Visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/08;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla L.R. 42/92;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, della L.R. 42/92, che prevede, nel caso di violazioni di legge, la sospensione temporanea dell'attività fino a quando le cause che hanno determinato il provvedimento di sospensione non siano state rimosse;

Vista la D.G.R. 45-6134 dell'11/06/2007 "Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/92. Revoca delle DD.G.R. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 30-2794 del 17.04.2001" e s.m.i.

#### *determina*

- di sospendere temporaneamente, a partire dal giorno 15 aprile 2017, l'autorizzazione dell'attività di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza, rilasciata ai sensi della L.R. 42/92, con determinazione dirigenziale n. 84/A14050 del 18/02/2015, alla Associazione di volontariato "S.O.G.IT, Croce di San Giovanni – sezione di Avigliana";

- di subordinare la riattivazione dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. 42/92 e della D.G.R. 45-6134 dell'11 giugno 2007 e s.m.i., all'accertamento da parte del S.I.S.P. dell'ASL TO3, ove necessario congiuntamente ad altri servizi delle AA. SS. RR., della sussistenza dei requisiti tecnici ed igienico sanitari della sede legale ed operativa dell'Associazione succitata ed al rilascio dell'autorizzazione regionale al trasferimento della sede legale ed operativa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore  
Vittorio Demicheli